



## COMUNE DI USSASSAI

### PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

#### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 13**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

**Del 30/07/2015**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **18,05**, nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

Risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANÒ GIAN BASILIO	SINDACO	SI
BOI GIAN CARLO	CONSIGLIERE	SI
DEPLANÒ MATTEO	CONSIGLIERE	SI
MURA NICOLA	CONSIGLIERE	SI
DEPLANÒ ADALBERTO	CONSIGLIERE	NO
MURA MICHELE	CONSIGLIERE	NO
PUDDU SERENA	CONSIGLIERE	SI
ORTU CRISTIAN	CONSIGLIERE	SI
SIRI MARIA SALVATORICA	CONSIGLIERE	SI
DEPLANÒ MAURIZIO	CONSIGLIERE	SI
LOI MARCO	CONSIGLIERE	SI

Consiglieri Presenti N. 9

Consiglieri Assenti N. 2

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Deplanò Gian Basilio** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott. Giacomo Mameli**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Partecipa alla seduta il Vice Sindaco, Sig. Evaldo Pasquale Puddu ed il Sindaco Deplano relaziona in merito;

**VISTO** l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “*le Provincie ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*”;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 448/2001, il quale prevede che “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*”;

**VISTI:**

- il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014 (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2015 (GU Serie Generale n.67 del 21-3-2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine di cui sopra;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015 (GU Serie Generale n.115 del 20-5-2015), con il quale il suddetto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015;

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);

**PREMESSO** che l'Imposta Unica Comunale è basata su due distinti presupposti impositivi, uno basato sulla natura e valore degli immobili, l'altro legato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;

**DATO ATTO** che la IUC è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- TASI (Tributo servizi indivisibili)  
Componente servizi a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributi Servizio Rifiuti)  
Componente servizi destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** il comma 703 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il quale prevede che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**VISTO** il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce l'abrogazione dell'art. 14 del D. L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, di istituzione della TARES;

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della L. n. 147/2013:

- **Comma 682.** “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

*a) per quanto riguarda la TARI: I criteri di determinazione delle tariffe;*

- 1. La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 2. La disciplina della riduzione delle tariffe;*
- 3. La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 4. L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

*b) per quanto riguarda la TASI:*

- 1. La disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 2. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.”;*

- **Comma 683.** “*Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), n. 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*

- **Comma 688.** “*Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni si cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario e postali. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 667, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.”;*

- **Comma 689.** “*Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabile le modalità di versamento , assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da*

*parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento compilati da parte degli enti impositori.”;*

- **Comma 690.** “*La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”;*
- **Comma 692.** “*Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferente a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.”;*

**RITENUTO** opportuno, per meglio soddisfare esigenze di organicità del documento e praticità di consultazione, di adottare un regolamento unitario comprendente le tre componenti dell’Imposta Unica Comunale;

**CONSIDERATO** che l’art. 13 comma 15 del D. Lgs. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 stabilisce che “*a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno con il blocco sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.....Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 terzo periodo del D.lgs. n. 446/1997”;*;

**ESAMINATO** lo schema di “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale”, predisposto dal competente Ufficio comunale, composto da 55 articoli allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

**RITENUTO** di approvare il suddetto regolamento;

Con n.º 9 voti favorevoli, all’unanimità

## **DELIBERA**

**DI ADOTTARE** un unico regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), comprensivo al suo interno delle tre componenti TARI-TASI-IMU;

**DI APPROVARE** l’allegato “Regolamento per la disciplina della IUC, composto da 55 articoli;

**DI SOSTITUIRE** integralmente il previgente regolamento IMU;

**DI DARE ATTO** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 01.01.2015;

**DI TRASMETTERE**, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, la presente deliberazione ed il regolamento approvato, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio;

**DI PUBBLICARE** il Regolamento nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente.



**Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.**

## IL PRESIDENTE Deplano Gian Basilio

# IL SEGRETARIO COMUNALE

## Dott. Giacomo Mameli

## **PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000**

## **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

**VISTA** la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: **favorevole**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Rag. Cinzia Orazietti

## **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

**VISTA** la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere:**favorevole**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Rag. Cinzia Orazielli

Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:

X	è stata affissa all'albo pretorio <i>on-line</i> del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal	<b>30/07/2015</b>	(art. 124 267/2000);	T.U.E.L. n.
---	---	-------------------	-------------------------	-------------

Ussassai 04/08/2015

## IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giacomo Mameli

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione diventa esecutiva il

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

Ussassaj 04/08/2015

# IL SEGRETARIO COMUNALE

## Dott. Giacomo Mameli